

Oggetto: **Proposta di legge**

n. 400

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Pdl 400 Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano

In sede referente		Seduta del 2 luglio 2020			
Favorevole		A maggioranza			
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Scaramelli Stefano	IV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sarti Paolo	SI-Toscana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bambagioni Paolo	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alberti Jacopo	LN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ciolini Nicola	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giovannetti Ilaria	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pecori Monica	Gruppo Misto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Quartini Andrea	M5S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostegni Enrico	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spinelli Serena	Gruppo Misto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Relatore (se diverso dal presidente della commissione):

Pareri esaminati	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato (art. 46)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario xx Comm. allegato - (art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria					
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>	
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>	
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input type="checkbox"/>	Non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>	
approvato con	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Drafting Sostanziali	<input checked="" type="checkbox"/>	Proposta di risoluzione collegata <input type="checkbox"/>
Notifica U.E.	<input type="checkbox"/>				

Note :

Il Responsabile P.O.
Fulvia Agus



Il Segretario
Maria Cecilia

TOSCA
COMI
TOSCA
03/07/2020
12:50:10 UTC



PROPOSTA DI LEGGE n. 400

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I – Finalità e principi

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

Art. 4 - **Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro**

Art. 5 - Centro servizi per il volontariato e reti associative

Capo II – Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

Art. 6 - Consulta regionale del Terzo settore

Art. 7 - Compiti della Consulta regionale del Terzo settore

Capo III – Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione

Art. 8 - Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale

Capo IV - Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione

Art. 9 – Co-programmazione

Art. 10 - Principi in tema di procedimento di co-programmazione

Art. 11 - Co- progettazione

Art.12 - Affidamento di servizi

Art. 13 - Principi in tema di procedimento di co- progettazione

Art. 14 - Piano di inclusione zonale e Piano integrato di salute

Art. 15 - Convenzioni nelle materie di competenza regionale

Art. 16 - Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del Codice del **d.lgs 117/2017**

Art. 17 - Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del **d.lgs 117/2017**

Art. 18 - Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'articolo 71 del **d.lgs 117/2017**

Art. 19 - Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell'articolo 89, comma 17 del **d.lgs 117/2017**

Capo V– Norme finali e transitorie

Art. 20 - Norme transitorie

Art. 21 – Abrogazioni

Art. 22 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere **b) e q)** dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Vista la legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 (Modifiche alla l. r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del **servizio** sanitario regionale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la Cooperazione sociale in Toscana);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 ottobre 2019;

Considerato quanto segue:

1. L'approvazione del d. lgs. 117/2017 ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (ETS) mediante la redazione di un apposito Codice che ha riunito all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali (volontariato, promozione sociale e impresa sociale);

2. La società toscana è storicamente segnata da un autonomo protagonismo civile e solidale di carattere comunitario, in cui il senso di responsabilità promosso volontariamente dai singoli cittadini verso il bene comune ha generato forme organizzative sempre più strutturate, evolute, efficaci e congrue all'implementazione di risposte qualificate e permanenti. Compito della Regione è supportare e favorire processi di strutturazione del volontariato individuale verso più adeguate forme solidaristiche organizzate;

3. In quest'ottica è altresì essenziale promuovere i diritti di accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo riconoscendo, in conformità alle finalità statutarie, il valore sociale e civico delle attività culturali e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore;

4. La Regione Toscana, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel Codice sopra menzionato, intende promuovere e sostenere gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale;

5. In particolare si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali;

6. Si rende opportuna la previsione di una norma che abroga la l.r. 28/1993, la l.r. 29/1996, la l.r. 42/2002 e la l.r. 57/2014 in quanto superate dalle presenti disposizioni;

Capo I – Finalità e principi

Art. 1 Finalità

1. La Regione Toscana riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto della Costituzione.
2. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q) dello Statuto regionale tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato, **il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini.**
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione riconosce e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**) che operano nell'ambito regionale.
4. La Regione riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato e **della mutualità**, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità.
5. La Regione, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 118, comma quarto della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

Art. 2 Oggetto

1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le norme di cui al **d. lgs. 117/2017**, reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico:

- a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso;
- c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, del volontariato **di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017** e delle altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.
3. Il coinvolgimento attivo degli enti **del** Terzo settore avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.

Art. 4

Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del **d.lgs. 117/2017**, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del **d.lgs. 117/2017** con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana.
2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del **d.lgs. 117/2017** sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana).
4. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, comma quarto della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. **Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La Regione promuove, inoltre, la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.**

Art. 5

Centro servizi per il volontariato e reti associative

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1 riconoscono il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017, nella Regione Toscana e delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017.
2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il centro servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a) del d.lgs. 117/2017.

Capo II – Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

Art. 6

Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale **entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge** ed è composta **dai seguenti membri:**

- a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative **in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;**
- b) **sette** rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative **in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;**
- c) **tre** rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative. **Ogni ente designa un solo rappresentante;**
- d) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore della Toscana;
- e) un rappresentante designato dal centro servizi per il volontariato accreditato di cui all'articolo 5;
- f) un rappresentante designato da ANCI Toscana **e un rappresentante designato da ANCI Giovani Toscana;**
- g) un rappresentante designato dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (**Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461**), che abbiano sede legale in Toscana;
- h) **i rappresentanti degli altri enti del Terzo settore nominati ai sensi del comma 2.**

2. La composizione della Consulta è integrata con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del Terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46 del d.lgs. 117/2017.

3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 2 la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1, lettere da a) fino a g).

4. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

5. I membri durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

6. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi.

7. La Consulta ha sede presso l'amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del Terzo settore.

Art. 7

Compiti della Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al **Consiglio regionale** proposte in materia di Terzo settore;
- b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della **Regione Toscana**;
- c) **collabora ai fini della verifica sullo stato** di attuazione della presente legge e delle altre leggi ed atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;
- d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;
- e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.

2. La Consulta opera in raccordo con l'Osservatorio sociale di cui all'articolo 40 della legge 24 febbraio 2005, n. 41 (**Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale**) al fine di promuovere l'analisi, il monitoraggio e lo studio periodico degli ambiti di interesse comune.

Capo III – Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione

Art. 8

Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del **d.lgs. 117/2017**.

2. Qualora, nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1 intendano avvalersi dell'attività di volontariato svolta da singoli **con i caratteri della occasionalità, accessorialità e totale gratuità** in forma autonoma, determinano preventivamente le modalità di accesso e di svolgimento, disciplinando almeno i seguenti aspetti:

- a) l'istituzione, in ciascun ente di cui all'articolo 3, comma 1, di un apposito registro dei volontari individuali;
- b) le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell'attività di volontariato individuale;
- c) i requisiti che i volontari individuali debbono possedere, correlati alle attività da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale;
- d) le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell'attività da parte dei volontari individuali;
- e) le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;
- f) l'obbligo di vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale nonché di comunicare ogni rischio connesso all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.

3. Fatte salve le specifiche discipline di settore, la Regione promuove la collaborazione fra il volontariato individuale ed il volontariato organizzato e favorisce il consolidamento delle attività di

volontariato di cui al comma 2 anche attraverso l'evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del **d.lgs. 117/2017**.

4. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Capo IV - Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione

Art. 9

Co-programmazione

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, **ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017**, in relazione alle attività di interesse generale, **motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto**.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 10

Principi in tema di procedimento di co-programmazione

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;
 - b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un **avviso**, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'**avviso**;
 - c) l'**avviso** è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;
 - d) l'**avviso** specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti **del** Terzo settore;
 - e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;
 - f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.
2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1 possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 11 **Co-progettazione**

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, **attivano**, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, **ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs 117/2017**, anche ad esito delle attività di co-programmazione.
2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1 per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti nonché **di** progetti innovativi e sperimentali.
3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 **che** concorrono alla realizzazione del progetto, **apportano** proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.
4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 possono concorrere anche mediante contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**) nonché mediante l'utilizzo di beni pubblici **da parte degli enti del Terzo settore** .
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1 detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuare le caratteristiche essenziali.
6. **Gli enti del Terzo Settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle Confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare.**

Art. 12 **Affidamento di servizi**

1. **Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 intendano procedere all'affidamento di servizi mediante esternalizzazione e con riconoscimento di un corrispettivo, si applica la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).**

Art. 13 **Principi in tema di procedimento di co- progettazione**

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto **dei principi della l. 241/1990** anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore;
 - b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:
 1. le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

2. la durata del partenariato;
3. le modalità ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione **nonché la eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;**
4. l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;
5. i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
6. la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;
7. criteri e modalità di valutazione **delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;**

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

e) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, **ai fini dell'attivazione del partenariato**, il relativo procedimento con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1 danno conto con proprio atto degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, **in conformità al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore).**

3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

Art. 14

Piano di inclusione zonale e Piano integrato di salute

1. Il piano di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della **l.r. 41/2005** ed il piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 **febbraio** 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) **sono attuati relativamente agli aspetti concernenti il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore**, mediante la co-programmazione e la co-progettazione di cui al Titolo IV.

Art. 15

Convenzioni nelle materie di competenza regionale

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione

sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell'articolo 56 del **d. lgs 117/2017**.

2. Ai fini di cui al comma 1 il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.
3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 16

Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017

1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Toscana, **ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017**.

Art. 17

Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, **ai sensi dell'articolo 70 del d. lgs. 117/2017**.
2. Le manifestazioni e iniziative temporanee debbono essere promosse da enti del Terzo settore e deve essere documentata la connessione esistente fra la manifestazione e l'iniziativa temporanea e l'attività di interesse generale svolta.
3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 rendono noto, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui all'articolo 3, comma 1 ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Art. 18

Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017

1. **Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017**, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 **dello stesso d.lgs. 117/2017**.
2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica.
4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni precedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.

Art. 19

Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell'articolo 89, comma 17 del d.lgs. 117/2017

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel documento di economia e finanza regionale, provvede ad individuare le forme speciali di partenariato di cui **all'articolo 89, comma 17**, del d.lgs. 117/2017, in attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**).
2. Nel medesimo provvedimento sono definiti, in particolare, le modalità operative, i criteri per l'elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui **all'articolo 151, comma 3** del **d.lgs. 50/2016** concernenti l'individuazione degli enti del Terzo settore che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

Capo V – Norme finali e transitorie

Art. 20

Norme transitorie

1 . Fino all'insediamento **della** Consulta di cui all'articolo 6 continuano a operare le Consulte nominate ai sensi dell'articolo 7 della **legge regionale 26 aprile 1993, n. 28** (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e dell'articolo 15 della **legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42** (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”).

Art. 21

Abrogazioni

1. Sono abrogate, **in particolare**, le seguenti disposizioni, **salvo quanto previsto al comma 2**:

- a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la **R**egione, gli **E**nti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
 - b) legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 (Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
 - c) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);
 - d) **legge regionale 1 ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).**
- 2. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1993 e le disposizioni della l.r. 42/2002 concernenti la Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale di cui all’articolo 15 della medesima legge regionale continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento della Consulta di cui all’articolo 6.**

Art. 22
Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge 400 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore)

Con l'approvazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante *Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*, è stata realizzata una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito Codice che ha riunificato all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali (volontariato, promozione sociale e impresa sociale).

In questo quadro, la Regione Toscana, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel Codice sopra menzionato, ha avviato un percorso che attraverso la legge intende promuovere e sostenere gli enti del Terzo settore (ETS) e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

In particolare, attraverso questa legge, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione. L'obiettivo, è quello di sostenere le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali.

La legge consta pertanto di cinque Titoli di cui il primo dedicato alla esplicitazione delle finalità, dell'oggetto, dei principi e **agli enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro**.

Nel secondo Titolo sono contenute le norme che disciplinano l'istituzione, il funzionamento ed i compiti della Consulta regionale del Terzo settore quale organo preposto ad esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale nonché a promuovere, in accordo con quest'ultima, occasioni di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo Settore.

Considerata l'importanza del ruolo svolto dal volontariato organizzato e dai volontari singoli nelle comunità locali, la legge dedica la disciplina del Titolo terzo al loro sostegno e promozione stabilendo, in particolare per il volontariato svolto da singoli in forma autonoma, i requisiti nonché le modalità di accesso e di svolgimento delle attività anche a tutela dei medesimi volontari.

Il Titolo quarto disciplina i rapporti e le modalità di collaborazione fra ETS e Pubblica amministrazione definendo finalità e procedure inerenti gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione al fine di fornire alle amministrazioni pubbliche gli strumenti, anche operativi, per poter avviare tali percorsi. Con la medesima finalità, la legge prevede altresì che la Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati, possano stabilire diverse agevolazioni a favore degli ETS e delle altre formazioni sociali, quali:

- l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee per attività di interesse generale;
- la concessione in comodato, per un massimo di trenta anni, di beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale;
- le forme speciali di partnership che l'amministrazione regionale intende adottare, sotto l'egida dell'articolo 115 **del decreto legislativo 42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

- la definizione, in favore degli enti del Terzo settore che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica, delle modalità operative ed i criteri per l'elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (**Codice dei contratti pubblici**), cui rinvia lo stesso comma 17 dell'articolo 89 del decreto legislativo 117/2017.


Le norme transitorie e finali contenute nel titolo V infine definiscono la tempistica relativa alla costituzione della Consulta regionale del terzo settore, oltre a prevedere l'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), alla legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 (Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), alla legge regionale 09 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) e alla **legge regionale 1 ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio)**, in quanto superate.

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Testo Sostitutivo



Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Sua sede

Firenze, 7 luglio 2020

Oggetto: Testo sostitutivo emendamento n. 1 a pdl 400 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Emendamento n. 1

All'articolo 6 (Consulta regionale del Terzo settore), comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite come segue:

"a) tre rappresentanti designati dalle reti associative di cui all'art. 41, comma 1, d. lgs. 117/2017 che abbiano una delle sedi legali o operative in Toscana, maggiormente rappresentative a livello regionale delle organizzazioni di volontariato, in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni rete associativa designa un solo rappresentante;

b) tre rappresentanti designati dalle reti associative di cui all'art. 41, comma 1, d. lgs. 117/2017 che abbiano una delle sedi legali o operative in Toscana, maggiormente rappresentative a livello regionale delle associazioni di promozione sociale, in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni rete associativa designa un solo rappresentante;"

Relazione

L'emendamento presentato è coerente con quanto previsto dall'art. 59 del Codice del Terzo Settore, che struttura il Consiglio nazionale del Terzo Settore intorno alle reti associative, l'unica tipologia di ente al quale il concetto di rappresentanza di interessi può essere applicato in modo appropriato.

Ritenere, invece, che una singola ODV o una singola APS possa essere rappresentativa, in ragione del numero degli iscritti, dell'interesse collettivo o diffuso che intende proteggere significa snaturare il ruolo e la ragione sociale del fenomeno associativo. Ogni singolo ente è "portatore" di un certo interesse, cioè nascono non per essere rappresentanti ma attori del cambiamento sociale, dunque la dimensione quantitativa non può essere ritenuta indicativa di maggiore meritevolezza di interlocuzione con le istituzioni, in questo caso regionali. Un esempio dell'approccio più adeguato è la decisione della Corte costituzionale di consentire a tutti gli enti della società civile di presentare brevi opinioni scritte alla Corte sulle questioni al suo giudizio, proprio in base al rilievo che gli enti non profit sono portatori e non rappresentanti di interessi collettivi o diffusi, dunque la dimensione quantitativa non può essere ritenuta decisiva.

La rete associativa, avendo per richiesta del legislatore natura sovraregionale, per poter nominare un proprio rappresentante nella Consulta regionale deve avere una delle sue sedi legali o operative in Toscana.

È anche appropriato ridurre a tre il numero dei rappresentanti da nominare da parte di ciascun tipologia di rete associativa.

I Consiglieri

Monica Pecori



Tommaso Fattori



Paolo Sarti





AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 7 LUG, 2020

N. 7869 / 2.6

Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Sua sede

Firenze, 7 luglio 2020

Terzo settore

Oggetto: Emendamenti a pdl 400 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Emendamento n. 1

All'articolo 6 (Consulta regionale del Terzo settore), comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite come segue:

- "a) tre rappresentanti designati dagli enti regionali di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;
- b) tre rappresentanti designati dagli enti regionali di rappresentanza delle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;"

Relazione

In coerenza con quanto previsto dall'art. 59 del Codice del Terzo Settore, che struttura il Consiglio nazionale del Terzo Settore intorno alle reti associative, l'unica tipologia di ente al quale il concetto di rappresentanza di interessi può essere applicato in modo appropriato.

Ritenere, invece, che una singola ODV o una singola APS possa essere rappresentativa, in ragione del numero degli iscritti, dell'interesse collettivo o diffuso che intende proteggere significa snaturare il ruolo e la ragione sociale del fenomeno associativo. Ogni singolo ente è "portatore" di un certo interesse, cioè nascono non per essere rappresentanti ma attori del cambiamento sociale, dunque la dimensione quantitativa non può essere ritenuta indicativa di maggiore meritevolezza di interlocuzione con le istituzioni, in questo caso regionali. Un esempio dell'approccio più adeguato è la decisione della Corte costituzionale di consentire a tutti gli enti della società civile di presentare brevi opinioni scritte alla Corte sulle questioni al suo giudizio, proprio in base al rilievo che gli enti non profit sono portatori e non rappresentanti di interessi collettivi o diffusi, dunque la dimensione quantitativa non può essere ritenuta decisiva.

È anche appropriato ridurre a tre il numero dei rappresentanti da nominare da parte di ciascun tipologia di rete associativa.

Emendamento n. 2

All'articolo 6 (Consulta regionale del Terzo settore), comma 1, la lettera d) è sostituita come segue:

d) tre rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;

Relazione

Il Forum del Terzo Settore, ad ottobre 2017, è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a conclusione della procedura di avviso pubblico per l'attuazione degli articoli 59 e 64 del Codice del Terzo settore, come l'associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale.

Dunque, si tratta di un dato per sua natura transitorio che deve riflettersi nelle formule legislative di ogni livello. Si ritiene più adatta la scelta operata dal Codice del Terzo settore la cui formulazione si ripropone *in toto*, con la sola precisazione della rappresentanza regionale dell'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale.

Emendamento n. 3

All'articolo 6 (Consulta regionale del Terzo settore), comma 1, la lettera g) è soppressa.

Relazione

Nella presente pdl si introduce in modo improprio tra i componenti della Consulta regionale del Terzo settore una rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria, contrastando quando disposto dall'art. 3 del Codice del Terzo settore, che espressamente esclude l'applicabilità, e dunque la qualifica di ETS, agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, cioè le fondazioni di origine bancaria. Ad esse il Codice riconosce un ruolo importante come finanziatrici del Fondo Unico Nazionale istituito per il funzionamento dei Centri di Servizio al Volontariato. Ciononostante, il legislatore nazionale ha saggiamente considerato di continuare a considerare diversa la natura delle fondazione di origine bancaria rispetto agli enti del Terzo settore.

Prevedere una rappresentanza nella Consulta regionale del Terzo settore per enti che ETS sembra pertanto illogico, rispetto all'impianto del Codice che questa pdl deve pur prendere a riferimento.

Emendamento n. 4

All'articolo 6 (Consulta regionale del Terzo settore), comma 1, la lettera h) è soppressa.

All'articolo 6, sono soppressi i commi 2 e 3.

Relazione

Il Codice del Terzo settore disegna in modo molto semplice ed efficace la Consulta nazionale. A tale semplicità si deve ispirare anche il legislatore regionale, senza voler ricorrere a barocchismi che rendono incerta la composizione e dunque la formulazione di un organismo così importante per il buon andamento delle relazioni istituzionali del Terzo settore toscano con la pubblica amministrazione regionale. L'indeterminatezza su quantità e qualità della rappresentanza introdotta dalla lettera h non fa bene alla chiarezza della proposta di legge in discussione. Inoltre, sembra del tutto ridondante se si tiene conto che già la lettera d) dell'art. 6 prevede la partecipazione alla


Consulta dell'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa, che in questo modo garantisce la rappresentanza degli interessi di tutte le altre categorie di ETS diversi dalle ODV e dalle APS.

I Consiglieri

Monica Pecori



Tommaso Fattori



Paolo Sarti





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 7 giugno 2020



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di emendamento alla Pdl n. 400 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano".

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 16 (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'art. 70 del Codice del Terzo settore) della Pdl n. 400 è soppresso.

RELAZIONE

Con il presente emendamento, anche ai fini di evitare criticità nella fase applicativa, si procede a sopprimere la disposizione contenuta nel comma 2 della proposta di legge 400 in quanto tale aspetto risulta già disciplinato dalla normativa nazionale di riferimento (d.lgs 117/2017).

I Consiglieri

ENRICO

SOSTEGHI

STEFANO

SCARAMELLI

SERENA

SPIRELLI

AULA DEL 14.07.2020



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

10 LUG. 2020

N. 7987 / 2.6

Firenze, 10 luglio 2020

Al Presidente del Consiglio regionale

Emendamenti alla PDL n. 400 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).

Emendamento all'articolo 21 (Abrogazioni) della pdl 400

Al comma 1 dell'articolo 21 della pdl 400 dopo le parole: "Sono abrogate" inserire le seguenti: "a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 53 del d. lgs. 117/2017".

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto ad assicurare il necessario coordinamento tecnico fra la norma e quanto previsto dall'articolo 102, comma 4 del d. lgs. 117/2017.

I Consiglieri

STEFANO SCARAMELLI

ENRICO SOSTEGNI

Firenze, 25 Ottobre 2019

Prot. n. 15884/2.6

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Commissione 3^

- e p. c.
- Al Presidente della Giunta regionale
 - Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 18 Ottobre 2019

Proposta di legge n. 400: Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano

	favorevole	favorevole con raccomandazioni	favorevole con condizioni	contrario
PARERE OBBLIGATORIO		X		
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE				

All'unanimità		X		
A maggioranza				
A maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)				

NOTE: Allegato parere

D'ordine del Presidente
Per la dirigente titolare Dott.ssa Maria Pia Perrino
Dott. Piero Fabrizio Puggelli

Proposta di legge n. 400: Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano

Proponente: Giunta regionale – Presidente Rossi, Assessore Saccardi

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 18 Ottobre 2019

Visti

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali)
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Ricordato che il decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha prodotto una revisione organica della disciplina relativa agli enti del Terzo settore codificando, in un unico quadro normativo, le singole leggi settoriali relative al volontariato, alla promozione sociale, agli enti filantropici, alle imprese sociali, alle reti associative, alle società di mutuo soccorso;

Considerato che la proposta di legge in esame si propone di dare attuazione alle norme statali che prevedono la competenza regionale al coinvolgimento degli enti di Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, di indirizzo e di coordinamento nella realizzazione di progetti di servizio o interventi finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale;

Dato atto in particolare che il provvedimento:

- prevede l'istituzione della Consulta regionale del Terzo settore quale organismo preposto ad esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale e a promuovere occasioni di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore;
- dispone in merito alle misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione, individuando, tra l'altro, i requisiti e le modalità con cui gli enti pubblici possono avvalersi dell'attività di volontariato svolta da singoli, in forma autonoma;
- disciplina i rapporti e le modalità di collaborazione fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione definendo finalità e procedure inerenti gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione al fine di fornire alle amministrazioni pubbliche gli strumenti, anche operativi, per poter avviare tali percorsi;
- prevede che la Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, gli enti locali singoli o associati, possano stabilire diverse agevolazioni a favore degli enti del Terzo settore e delle altre formazioni sociali, quali:
 - l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee per attività di interesse generale;
 - la concessione in comodato agli enti del Terzo settore - ad eccezione delle imprese sociali - per un massimo di trenta anni, di beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale;
- dispone che la Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel Documento di economia e finanza regionale (DEF), provveda ad individuare le forme speciali di partenariato - previste dal d.lgs. 117/2017 in attuazione dell'articolo 115 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) - indicando le modalità operative ed i criteri per l'elaborazione e lo svolgimento delle procedure semplificate previste dal d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore degli

enti del Terzo settore che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica;

- prevede norme transitorie e finali che definiscono la tempistica relativa all'istituzione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in attuazione del d. lgs. 117/2017, e alla costituzione della Consulta regionale del Terzo settore;

Dato atto altresì che, nel corso della seduta, ANCI Toscana ha presentato un contributo al dibattito sul provvedimento in esame;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

1. di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di legge n. 400 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano” e di assumere come **raccomandazioni** il documento presentato da ANCI Toscana, allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.



ALLEGATO A

Seduta del Consiglio delle Autonomie Locali del 18 ottobre 2019

**Nota per il parere relativo alla P.D.L. n.400
“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”.**

Si esprime un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di legge che accoglie già delle nostre osservazioni espresse in fase di concertazione.

Si ribadisce che la co-programmazione non possa essere resa obbligatoria per gli enti locali i quali devono poter agire nell'ambito della propria autonomia regolamentare. Dobbiamo comunque lavorare affinché si rimanga nello spirito della legge, promuovendo l'istituto della co-programmazione come prassi abituale di lavoro.

Si evidenzia l'utilità di estendere l'istituto della co-progettazione e co-programmazione anche alla programmazione integrata zonale (Pis e Piz). Gli elementi di chiarezza normativa facilitano l'applicazione uniforme della legge da parte di tutti gli enti interessati.

Prot. 14380 / 2.6

Firenze, 3/10/2019

- Al Presidente del Consiglio Regionale
- Al Presidente della 3[^] Commissione

- e p. c.
- A tutti i Consiglieri regionali
 - Al Segretario Generale
 - Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale

Loro Sedi

Seduta n. 75 del 30/09/2019


Proposta di legge n. 400 "Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano".
OSSERVAZIONI

	favorevole	favorevole	favorevole con raccomandazioni	contrario con condizioni
PARERE OBBLIGATORIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

All'unanimità		X		
A maggioranza		<input type="checkbox"/>		

NOTE:

D'ordine della Presidente
La Dirigente (Dott.ssa Perrino Maria Pia)



Proposta di legge n. 400 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano”.

OSSERVAZIONI

La Commissione regionale pari opportunità
nella seduta N. 75 del 30 Settembre 2019

Visti

- l’art. 55 dello statuto regionale;
- la l.r. 76/2009 recante “Commissione regionale per le pari opportunità”;

DELIBERA

di esprimere le seguenti osservazioni all’unanimità:

Titolo II


Raccordo fra regioni e enti del terzo settore

Art. 6

Consulta regionale del terzo settore

La Commissione regionale pari opportunità propone di inserire all’art. 6 primo comma, una disposizione che recepisca il principio della alternanza di genere nelle nomine previste per la composizione della Consulta regionale del terzo settore .

La Presidente
(Rosanna Pugnolini)



La Dirigente
(Dott.ssa Maria Pia Bertino)

